

Repertorio n. 24964

Raccolta n. 12628

**VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventitre, il giorno ventidue del mese di novembre;
alle ore diciotto e minuti quaranta;

- 22/11/2023 -

in Conegliano, in Viale Giosuè Carducci n. 24;

avanti a me dottor Salvatore Costantino, notaio in Conegliano, iscritto al Collegio del Distretto Notarile di Treviso, è presente il Signor:

- BALLIANA LORIS, nato a Miane (TV) il giorno 6 giugno 1949, residente a Tarzo (TV), Località Castagnera Alta, n. 25, codice fiscale BLL LRS 49H06 F190N;

che interviene al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della:

- **"FONDAZIONE DI COMUNITA' DELLA SINISTRA PIAVE PER LA QUALITA' DI VITA - O.N.L.U.S."** (che, a seguito della iscrizione che verrà eseguita presso il Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore, assumerà la denominazione **"FONDAZIONE DI COMUNITA' DELLA SINISTRA PIAVE - E.T.S."**), con sede legale in Conegliano (TV), Via Ortigara, n. 131, ove domicilia per la carica, codice fiscale 91031250268, iscritta al n. 473 del Registro delle Persone Giuridiche della Regione Veneto (appresso anche indicata, per brevità, come "Fondazione");
detto comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri di firma io notaio sono certo, dichiara che in questo luogo, giorno ed ora si è riunito il Consiglio di Amministrazione della predetta Fondazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

- modifiche statutarie anche al fine di adeguare lo Statuto al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 - Codice del Terzo settore;
della quale riunione mi richiede di redigere il verbale.

Aderendo a tale richiesta, io notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza della riunione detto comparente, nella sua qualità, il quale constata e fa constatare che:

- ai sensi dell'articolo 13 del vigente Statuto della Fondazione le modifiche statutarie sono di competenza del Consiglio di Amministrazione;

- la presente riunione è stata regolarmente convocata ai sensi di Statuto;

- è presente l'organo amministrativo nella sua persona e nella persona dei Signori BENI OLIVIERO (Vice-Presidente), POLO FRANCESCO, SALLEMI GIOVANNI, SOLLIMA GIOVANNI, PERENCIN MATTIA e VILLA-

COPIA

**Registrato a Treviso
il giorno 27/11/2023
al n. 35537 Serie 1T
esatti euro 200,00**

NOVA MIRCO (Consiglieri);

- risulta assente il Revisore Unico e Sindaco Signor DUFOUR dr. MICHELE, seppur debitamente convocato;
- il Consiglio è pertanto regolarmente costituito e può deliberare;
- la presenza dei suddetti risulta pure dal foglio di presenza che il comparente mi consegna e che **si allega al presente atto sotto la lettera "A"**, omessane la lettura per espressa richiesta del comparente medesimo.

In particolare, il Presidente rileva e dà atto che - come anche risulta da detto foglio presenza - il suddetto Consigliere Signor VILLANOVA MIRCO è presente con collegamento in audio conferenza.

Il Presidente conferma, a tal proposito, che sono stati e saranno rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento. In particolare, egli rileva e fa rilevare che tutto è stato predisposto affinché il Presidente e il verbalizzante siano in grado di percepire adeguatamente gli eventi assembleari; affinché il Presidente possa svolgere agevolmente il proprio ufficio, accertando l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolando lo svolgimento dell'adunanza, constatando e proclamando i risultati della votazione; ed affinché gli intervenuti possano partecipare alla discussione sugli argomenti all'ordine del giorno e visionare, ricevere o trasmettere documenti inerenti la discussione.

Il Presidente espone agli intervenuti i motivi che rendono opportuno deliberare nella materia indicata all'ordine del giorno, e quindi ricorda preliminarmente che:

- con delibera in data 25 febbraio 2021, di cui al verbale a mio rogito in pari data repertorio n. 22544 raccolta n. 10542 registrato a Treviso in data 1 marzo 2021 al n. 6353 Serie 1T, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha adeguato lo Statuto della stessa apportandovi le modifiche richieste per gli Enti del Terzo Settore (ETS) ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- l'operatività delle modifiche apportate è rimasta subordinata all'avvenuta iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (cd. RUNTS), che alla data di detta delibera non era ancora stato istituito;
- con Decreto Direttoriale n. 561 del giorno 26 ottobre 2021, pubblicato in G.U. n. 269 del giorno 11 novembre 2021, è stato istituito il Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore, che è stato reso operativo a far data dal giorno 23 novembre 2021;
- in data 6 luglio 2022, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha deliberato di richiedere l'iscrizione della Fondazione in detto Registro, dando mandato al suo Presidente di compiere tutti gli adempimenti all'uopo necessa-

ri;

– con atto da me ricevuto in data 22 marzo 2023, repertorio n. 24467 raccolta n. 12213 registrato a Treviso in data 27 marzo 2023 al n. 8768 Serie 1T, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha quindi conferito a me notaio, in nome e per conto della Fondazione, espresso incarico di richiedere l'iscrizione della Fondazione stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, depositando ai miei atti la relazione giurata sul valore del patrimonio dell'Ente con riferimento alla data del 30 novembre 2022, redatta dal dottor Michele Dufour, iscritto nel registro dei revisori legali al n. 113286, necessaria per attestare, ai sensi degli articoli 16 e 17 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106/2020, la sussistenza del patrimonio minimo di euro 30.000,00 (trentamila) richiesto dall'articolo 22 comma 4 del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017;

– la richiesta di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore è stata presentata dinanzi al competente Ufficio Regionale del Veneto in data 29 marzo 2023 e protocollata con il numero 0173059; ma in data 26 maggio 2023, con comunicazione prot. n. 286902, detto Ufficio ha richiesto l'apertura di un tavolo di confronto in merito ad alcuni punti dello Statuto approvato, e la pratica di iscrizione è stata sospesa;

– a seguito del tavolo di confronto intercorso, la Fondazione intende adesso recepire le indicazioni ricevute dall'Ufficio in merito alle modifiche da apportare allo Statuto già approvato con la citata delibera del Consiglio di Amministrazione del giorno 25 febbraio 2021, al fine di ottenere l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; in particolare, si intende recepire le indicazioni ricevute in merito all'attribuzione al Consiglio di Amministrazione, anziché al Consiglio d'Indirizzo, di alcune specifiche competenze per la gestione della Fondazione.

Il Presidente invita quindi il Consiglio a discutere e deliberare al riguardo.

Dopo esauriente discussione, il Consiglio all'unanimità

delibera

di modificare gli articoli 6, 13 e 17 dello Statuto approvato in data 25 febbraio 2021, attribuendo al Consiglio di Amministrazione alcune specifiche competenze per la gestione della Fondazione in precedenza attribuite al Consiglio d'Indirizzo.

In particolare, vengono quindi espunte dall'elenco di cui all'articolo 13 (che disciplina le competenze del Consiglio d'Indirizzo), ed aggiunte all'elenco di cui all'articolo 17 (che disciplina le competenze del Consiglio di Amministrazione), le competenze per: approvare il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all'erogazione dei

servizi; deliberare eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017; deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione.

Viene inoltre stabilito che deve essere il Consiglio di Amministrazione, e non il Consiglio d'Indirizzo, ad approvare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale di cui all'articolo 6 dello Statuto.

Viene quindi modificato come segue il testo degli articoli 6, 13 e 17 dello Statuto:

"ART. 6 – ESERCIZIO FINANZIARIO

6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore.

Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

6.2 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.";

"ART. 13 – CONSIGLIO D'INDIRIZZO

13.1 Il Consiglio d'Indirizzo è composto dai Fondatori.

13.2 Il Consiglio d'Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

13.3 In particolare:

- formula proposte di bilanci preventivi e consuntivi;
- determina l'eventuale compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione, nominati secondo quanto previsto dall'art. 17 del presente Statuto;
- nomina e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza;
- nomina, determinandone il compenso, l'organo di controllo, anche monocratico;

– nomina, determinandone il compenso, il Revisore legale dei Conti;

– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuove l'azione di responsabilità;

– svolge tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente Statuto.

13.4 Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

13.5 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della convocazione. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo quella della prima convocazione.

13.6 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

13.7 Delle riunioni del Consiglio di Indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.";

"ART. 17 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

17.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 (sette) membri, compreso il Presidente, nominati come segue:

– 3 (tre) dal Consiglio d'Indirizzo ai sensi dell'art. 26 quarto comma del Codice del Terzo settore;

– 1 (uno) dall'Assemblea dei Donatori, ai sensi dell'art. 26 quarto comma del Codice del Terzo Settore;

– 3 (tre) dal Coordinamento "Volontariato Sinistra Piave O.D.V.", ai sensi dell'art. 26 quinto comma, del Codice del Terzo settore.

17.2 Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica fino all'approvazione del bilancio al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

17.3 Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

17.4 Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato.

17.5 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel primo comma. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

17.6 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed effi-

cienza.

17.7 In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- predispone i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale dopo aver visionato i pareri formulati dal Comitato d'Indirizzo e dall'Assemblea dei Donatori;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico;
- approva il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all'erogazione dei servizi;
- delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione.

17.8 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

17.9 Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idonei all'informazione di tutti i membri.

17.10 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

17.11 Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

17.12 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate".

Il nuovo testo dello Statuto della Fondazione, già approvato il giorno 25 febbraio 2021 ed aggiornato a quanto sopra deliberato, **viene allegato al presente atto sotto la lettera "B"**, omessane la lettura previa dispensa datamene dal comparente.

Il Consiglio inoltre delibera di confermare a me notaio l'espresso incarico di richiedere l'iscrizione della Fondazione stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, previa verifica della sussistenza dei requisiti di legge a seguito

delle modifiche statutarie apportate sopra e già con delibera del Consiglio di Amministrazione del giorno 25 febbraio 2021, di cui in premessa.

All'uopo detto comparente mi consegna, chiedendomi di farne deposito ai miei atti allo scopo di poter procedere all'iscrizione richiesta, la relazione giurata sul valore del patrimonio dell'Ente con riferimento alla data del 20 novembre 2023, redatta dal dottor Michele Dufour, iscritto nel registro dei revisori legali al n. 113286, ed asseverata di giuramento con verbale da me ricevuto in data odierna, repertorio n. 24958, che **viene allegata al presente atto**

sotto la lettera "C", omessane la lettura per espressa richiesta del comparente medesimo; da cui risulta che il patrimonio della Fondazione alla suddetta data del 20 novembre 2023 ammonta ad euro 209.085,81 (duecentonovemilaottantacinque e ottantuno centesimi).

Sulla scorta delle risultanze di tale relazione giurata, io notaio quindi **attesto**, ai sensi degli articoli 16 e 17 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106/2020, **la sussistenza del patrimonio minimo** di euro 30.000,00 (trentamila) richiesto dall'articolo 22 comma 4 del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017.

Il Presidente dichiara di prendere atto che l'assunzione della qualifica di ETS ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 è sospensivamente condizionata all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e che solo dal momento di tale iscrizione sarà spendibile la denominazione con l'indicazione di Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS.

Si dà atto che nel patrimonio della Fondazione non sono ricompresi beni immobili, né beni mobili registrati, né quote di partecipazione in società.

Tutte le spese del presente atto e sue consequenziali sono a carico della Fondazione. Si chiede l'esenzione dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore (Decreto Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017).

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo nessuno chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore diciannove e minuti dieci.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e in parte scritto da me notaio.

Da me notaio letto al comparente che lo approva.

Consta di fogli tre di cui occupate dodici facciate sin qui.

Sottoscritto alle ore diciannove e minuti dieci.

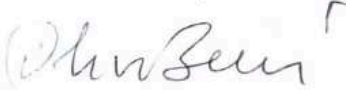
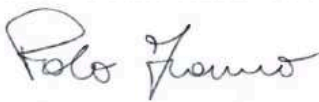
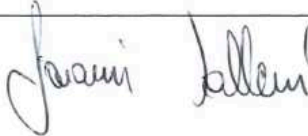
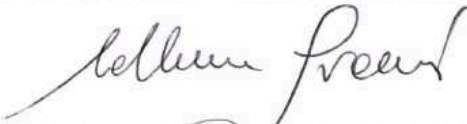
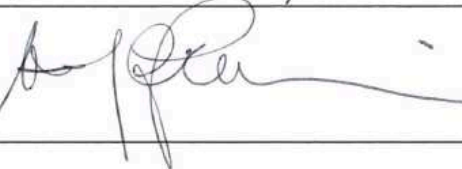
F.TO BALLIANA LORIS

F.TO SALVATORE COSTANTINO NOTAIO

Allegato: "A" al n. 24964 di repertorio e n. 12628 di raccolta

**Foglio di presenza alla riunione del Consiglio di Amministrazione
in data 22 novembre 2023**

Organo Amministrativo

BALLIANA LORIS	Presidente	
BENI OLIVIERO	Vice-Presidente	
POLO FRANCESCO	Consigliere	
SALLEMI GIOVANNI	Consigliere	
SOLLIMA GIOVANNI	Consigliere	
PERENCIN MATTIA	Consigliere	
VILLANOVA MIRCO	Consigliere	In audio conferenza

Revisore Legale dei Conti

DUFOUR MICHELE	Revisore Unico e Sindaco	
----------------	-----------------------------	--







STATUTO DELLA

"FONDAZIONE DI COMUNITÀ DELLA SINISTRA PIAVE-E.T.S."

PREMESSA

"FONDAZIONE DI COMUNITÀ DELLA SINISTRA PIAVE PER LA QUALITA' DI VITA - O.N.L.U.S." è un ingranaggio intenzionalmente costruito per far funzionare un sistema complesso che ruota intorno agli enti locali e alla azienda pubblica del welfare con i seguenti obiettivi:

- leggere i cambiamenti socioeconomici non solo attraverso la programmazione sociale dei "tavoli";
- sollecitare percorsi di cambiamento e crescita negli enti beneficiari (non-profit in particolare);
- ingaggiare nuovi attori non specialistici nel campo del welfare secondo modelli di stampo "generativo" (imprese);
- svolgere una funzione educativa rispetto al territorio, contribuendo a rigenerare il sostrato di civismo che storicamente lo caratterizza, ma che nel tempo si è assottigliato.

La Fondazione di Comunità, proprio per il suo essere a contatto diretto con tutte le componenti del territorio di riferimento (enti pubblici, imprese, cittadini, terzo settore, ecc.), ha la possibilità di strutturare il bisogno reale direttamente raccogliendo e organizzando le richieste di necessità per poi attivarsi nella funzione di raccolta ed erogazione fondi o di sensibilizzazione e advocacy.

ART. 1 - GENESI, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO

1.1 È costituita una Fondazione ai sensi e per gli effetti degli art. 14 e s.s. c.c., e dell'art. 20 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106", denominata

"FONDAZIONE DI COMUNITA' DELLA SINISTRA PIAVE - E.T.S."

La Fondazione si costituisce come Ente del Terzo Settore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 e ss. del D.Lgs. 117/2017, indicando nella propria denominazione sociale l'acronimo di E.T.S seguito di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico degli enti filantropici, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

ART. 2 – SEDE

2.1 La Fondazione ha sede in Conegliano (TV), all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

2.2 La Fondazione ha facoltà di istituire sedi operative, delegazioni e uffici, nonché di trasferire l'ubicazione della sede legale, purché essa permanga nell'ambito del territorio di propria operatività.

ART. 3 – SCOPI E ATTIVITÀ

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nell'ambito territoriale dei Comuni dell'Ulss 2 Marca Trevigiana-Distretto Pieve di Soligo. La Fondazione si propone di:

- a) promuovere attività di assistenza sociale e socio sanitaria, assistenza sanitaria, formazione, tutela, promozione e valorizzazione di attività ed iniziative culturali e formative e di quanto di interesse artistico e storico, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, ricerca scientifica, protezione civile ed altre finalità volte a stimolare lo sviluppo civile, culturale, sociale ed ambientale, migliorare la qualità di vita delle comunità locali, tramite la costituzione di un patrimonio la cui redditività sia a ciò permanentemente destinata;
- b) promuovere direttamente o indirettamente la raccolta di fondi da distribuire, insieme alle somme derivanti dalla gestione del patrimonio, per le medesime finalità di cui alla precedente lettera a).

3.2 La Fondazione potrà svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 117/2017);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 117/2017);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 117/2017);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio

dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (art. 5, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 117/2017);

– interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 117/2017);

– organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art. 5, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 117/2017).

ART. 4 – ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, e, tra l'altro:

a. promuovere la conoscenza dei bisogni e la valorizzazione delle potenzialità del territorio e delle comunità;

b. sviluppare la cultura del dono e della solidarietà per integrare e ricomporre risorse territoriali esistenti e potenziali;

c. costituire un patrimonio le cui rendite siano permanentemente destinate al finanziamento di iniziative per il sostegno e lo sviluppo del territorio e delle comunità di riferimento, anche realizzate al di fuori di tale territorio;

d. impiegare il proprio patrimonio in investimenti volti al sostegno di enti o di progetti con finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;

e. sollecitare donazioni per la costituzione di fondi da essa gestiti destinati al finanziamento di progetti, anche in collaborazione con il terzo settore, le istituzioni, le imprese e i cittadini;

f. costituire o partecipare ad enti terzi che perseguono finalità o svolgano attività funzionali alla realizzazione dei fini di cui all'articolo 3.

4.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

ART. 5 – PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.2. Il patrimonio della fondazione è composto:

a) dal fondo di dotazione;

b) dal fondo di gestione.

5.3 Il fondo di dotazione è intangibile ed è costituito:

– dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili o altre utilità impiega-

bili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Donatori;

- dalla parte di rendite non utilizzata che, con deliberazione del consiglio di amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- dai beni mobili ed immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;
- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, ove ne sia specificamente richiesta la destinazione a fondo di dotazione.

5.4 Il fondo di gestione è liberamente utilizzabile per l'attività istituzionale e per quelle ad essa connesse, ed è così costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione;
- dagli acquisti effettuati con l'impiego del fondo di gestione, ove non espressamente destinati a fondo di dotazione dal Consiglio di Amministrazione;
- da eventuali altri contributi concessi dallo Stato, enti territoriali o da altri enti pubblici/privati in genere;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori e dai Donatori;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, inclusi i fondi rivenienti da raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di modico valore;
- dai beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

5.5 Tutte le risorse della Fondazione saranno impiegate per il perseguimento degli scopi e per il funzionamento della Fondazione stessa.

5.6 Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di non accettare donazioni o lasciti testamentari qualora la natura dei beni e/o le condizioni finanziarie attuali o previsionali della Fondazione non garantiscano l'equilibrio della gestione in relazione agli obblighi da assumere.

5.7 La Fondazione ha l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio.

5.8 La Fondazione raccoglie fondi presso terzi secondo criteri di trasparenza, eticità e correttezza e provvede a dare separata evidenza dei costi e dei risultati di ciascuna iniziativa e della attività nel suo complesso.

ART. 6 – ESERCIZIO FINANZIARIO

6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore.

Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

6.2 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

ART. 7 – PRINCIPI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

7.1 Nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, la Fondazione opera con criteri di autonomia, indipendenza, trasparenza, imparzialità ed efficienza, sulla base di una programmazione strategica di lungo periodo e ricercando l'ottimizzazione delle risorse economiche e la salvaguardia del valore reale del proprio patrimonio.

7.2. La Fondazione incentiva e agevola donazioni di persone ed enti, personalizzando e rendendo semplice, sicura, economica, efficace ed efficiente la donazione.

7.3. La Fondazione, per selezionare i progetti da finanziare, i partner delle iniziative proprie e, in genere, i destinatari del proprio sostegno, prioritariamente sollecita la presentazione di proposte e adotta procedure di valutazione comparativa volte a privilegiare la meritevolezza degli stessi.

7.4. La Fondazione sostiene interventi da realizzare sul territorio di proprio riferimento o produttivi di effetti sullo stesso nonché enti con sede od operanti su tale territorio, anche per la realizzazione di interventi in altri ambiti territoriali.

7.5 La Fondazione, nel rispetto della propria autonomia e al fine di massimizzare l'efficacia delle proprie attività e l'impiego delle proprie risorse economiche, ricerca la collaborazione delle istituzioni e degli enti operanti sul territorio di proprio riferimento, inclusi terzo settore, imprese e cittadini.

7.6. La Fondazione rende pubbliche, mediante inserimento nel proprio sito internet e con altre modalità idonee ad assicurare l'adeguata divulgazione, la programmazione pluriennale, la programmazione annuale e le deliberazioni relative alle attività istituzionali.

ART. 8 – MEMBRI DELLA FONDAZIONE

8.1 I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Donatori.

8.2 I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

ART. 9 – FONDATORI

9.1 Sono Fondatori il "COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE", il "COMUNE DI CISON DI VALMARINO", il "COMUNE DI CODOGNÈ", il "COMUNE DI COLLE UMBERTO", il "COMUNE DI CONEGLIANO", il "COMUNE DI CORDIGNANO", il "COMUNE DI FOLLINA", il "COMUNE DI FREGONA", il "COMUNE DI FARRA DI SOLIGO", il "COMUNE DI GAIARINE", il "COMUNE DI GODEGA DI SANT'URBANO", il "COMUNE DI MARENO DI PIAVE", il "COMUNE DI MIANE", il "COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA", il "COMUNE DI ORSAGO", il "COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO", il "COMUNE DI REFRONTOLO", il "COMUNE DI REVINE LAGO", il "COMUNE DI SAN FIOR", il "COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETO", il "COMUNE DI SANTA LUCIA DI PIAVE", il "COMUNE DI SARMEDE", il "COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA", il "COMUNE DI SUSEGANA", il "COMUNE DI TARZO", il "COMUNE DI VAZZOLA", il "COMUNE DI SAN VENDEMIANO", il "COMUNE DI VITTORIO VENETO", l'"UNITA' LOCALE SOCIOSANITARIA N.2" - MARCA TREVIGIANA (Regione del Veneto) e la "BANCA DELLA MARCA - CREDITO COOPERATIVO - Società Cooperativa".

ART. 10 – DONATORI

10.1 Possono divenire "Donatori", le persone fisiche e le persone giuridiche private che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, alle sue attività istituzionali o all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

10.2 La qualifica di Donatore prevede l'impegno di contribuire alle attività

della Fondazione con apporti in denaro, anche cumulativi, o di beni o servizi

il cui valore sia asseverato e condiviso dal Consiglio di Amministrazione, corrisposti secondo le modalità stabilite in un apposito regolamento.

10.3 La qualifica di Donatore dura per tutto il periodo per il quale il contributo concordato è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

10.4 L'ammissione del Donatore è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Donatori.

10.5 Il Libro dei Donatori viene tenuto ed aggiornato dall'organo di amministrazione della Fondazione.

10.6 Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

10.7 Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza di pronuncia il Consiglio di Indirizzo, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

ART. 11 – DECADENZA E RECESSO DEI MEMBRI DELLA FONDAZIONE

11.1 Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Donatori che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati.

11.2 Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

11.3 I Donatori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

11.4 I Fondatori possono recedere con preavviso di sei mesi.

11.5 I Fondatori possono decadere, oltre che nei casi previsti nell'art. 12.2, qualora non partecipino ad almeno quattro sedute consecutive del Consiglio di Indirizzo.

ART. 12 – ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

12.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Indirizzo;
- l'Assemblea dei Donatori;

– il Consiglio di Amministrazione;

– l'Organo di Controllo (Sindaco Unico) e il Revisore legale dei Conti.

12.2 Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

ART. 13 – CONSIGLIO D'INDIRIZZO

13.1 Il Consiglio d'Indirizzo è composto dai Fondatori.

13.2 Il Consiglio d'Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

13.3 In particolare:

- formula proposte di bilanci preventivi e consuntivi;
- determina l'eventuale compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione, nominati secondo quanto previsto dall'art. 17 del presente Statuto;
- nomina e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza;
- nomina, determinandone il compenso, l'organo di controllo, anche monocratico;
- nomina, determinandone il compenso, il Revisore legale dei Conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuove l'azione di responsabilità;
- svolge tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente Statuto.

13.4 Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

13.5 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della convocazione. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo quella della prima convocazione.

13.6 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

13.7 Delle riunioni del Consiglio di Indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

ART. 14 – DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

14.1 Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei suoi membri.

14.2 In seconda convocazione il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

14.3 Ogni Fondatore ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 15 – ASSEMBLEA DEI DONATORI

15.1 Qualora siano ammessi Donatori ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto, è istituita l'Assemblea dei Donatori. L'Assemblea dei Donatori è costituita da tutti i Donatori e si riunisce almeno una volta all'anno.

15.2 L'Assemblea dei Donatori:

- nomina e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza;
- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi;
- rende pareri sulle proposte di bilanci preventivi e consuntivi.

15.3 L'Assemblea dei Donatori è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

15.4 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della convocazione. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo quella della prima convocazione.

15.5 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

15.6 Delle riunioni dell'Assemblea dei Donatori è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

ART. 16 – DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI DONATORI

16.1 L'Assemblea dei Donatori si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

16.2 In seconda convocazione l'Assemblea dei Donatori è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

16.3 Ogni Donatore ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 17 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

17.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 (sette) membri, compreso il Presidente, nominati come segue:

- 3 (tre) dal Consiglio d'Indirizzo ai sensi dell'art. 26 quarto comma del Codice del Terzo settore;
- 1 (uno) dall'Assemblea dei Donatori, ai sensi dell'art. 26 quarto comma del Codice del Terzo Settore;

– 3 (tre) dal Coordinamento "Volontariato Sinistra Piave O.D.V.", ai sensi del-

l'art. 26 quinto comma, del Codice del Terzo settore.

17.2 Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica fino all'approvazione del bilancio al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

17.3 Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

17.4 Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato.

17.5 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel primo comma. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

17.6 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

17.7 In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- predispone i programmi e gli obbiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale dopo aver visionato i pareri formulati dal Comitato d'Indirizzo e dall'Assemblea dei Donatori;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico;
- approva il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all'erogazione dei servizi;
- delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione.

17.8 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

17.9 Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non cer-

tificata, o con qualunque mezzo idonei all'informazione di tutti i membri.

17.10 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

17.11 Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

17.12 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate.

ART. 18 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

18.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i propri componenti.

18.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati nonché potrà rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

18.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

18.4 Il Presidente può delegare ad un singolo Consigliere o al Direttore Generale, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, l'assunzione di singoli atti o categorie di atti.

18.5 Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

ART. 19 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

19.1 L'organo di controllo è composto da un Sindaco nominato dal Consiglio di Indirizzo ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

19.2 Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art.30 del Codice del Terzo settore.

19.3 Nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Indirizzo nomina anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

ART. 20 – VOLONTARI

20.1 La Fondazione si può avvalere di volontari nello svolgimento delle proprie attività. A tal riguardo va tenuto apposito registro dove iscrivere i volontari che svolgono attività in modo non occasionale.

20.2 I rapporti tra volontari e Fondazione sono regolati come a prescrizioni di legge.

ART. 21 – LIBRI VERBALI

21.1 Oltre alle scritture prescritte negli artt. 13, 14 e 17, comma 1, del D.Lgs 117/2017, sono tenuti:

- a. il libro dei soci donatori;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

21.2 I libri di cui alle lettere a. e b., sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione; i libri di cui alla lettera c. sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

21.3 A seguito di semplice richiesta scritta, tutti i consiglieri o i membri dei vari organi possono consultare ogni libro verbale.

ART. 22 – ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

22.1 Il Consiglio di Indirizzo, con votazione unanime dei suoi componenti, può deliberare di sottoporre alla valutazione dell'Autorità competente l'estinzione della Fondazione, qualora il raggiungimento dello scopo divenisse impossibile o di scarsa utilità, ovvero, il patrimonio risultasse insufficiente.

22.2 In caso di estinzione della Fondazione il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Indirizzo, ad altro E.T.S. avente finalità omogenee o operante in analogo settore, preferibilmente nel territorio dei Comuni dell' Ulss 2 Marca Trevigiana-Distretto Pieve di Soligo e, comunque, con destinazione a fini di pubblica utilità, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

ART. 23 – CLAUSOLA ARBITRALE

23.1 Tutte le eventuali controversie riguardanti l'interpretazione, l'esecuzione e la validità del presente statuto o, comunque, insorte in dipendenza di esso, salvo le limitazioni di legge, saranno devolute alla competenza di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri.

23.2 Nel caso in cui le parti contendenti siano due, ciascuna designerà un arbitro: la parte che vorrà promuovere l'arbitrato comunicherà all'altra, con lettera raccomandata A.R., il nominativo del proprio arbitro; la controparte (convenuta), entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione, a sua volta provvederà a rendere noto il nome del proprio arbitro, sempre con lettera raccomandata A.R.

I due arbitri così designati provvederanno entro 20 (venti) giorni a nominare il terzo arbitro, che fungerà da Presidente del Collegio Arbitrale.

Qualora la parte convenuta non designi il proprio arbitro entro 20 (venti)

giorni dalla data di ricevimento della richiesta di arbitrato, ovvero qualora i due arbitri nominati non si accordino sulla designazione del terzo arbitro entro 20 (venti) giorni dalla nomina dell'arbitro della parte convenuta, l'arbitro della convenuta e/o il terzo arbitro, secondo il caso, saranno nominati dal Presidente del Tribunale di Treviso, su istanza della parte più diligente.

23.3 Nel caso in cui le parti siano più di due, il Collegio Arbitrale sarà nominato nel suo complesso dal Presidente del Tribunale di Treviso, su istanza di una delle parti interessate.

23.4 L'arbitrato sarà rituale e secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di Procedura civile.

23.5 La sede dell'arbitrato sarà Treviso.

ART. 24 – CLAUSOLA DI RINVIO

24.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

ART. 25 – NORMA TRANSITORIA

25.1 Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione a decorrere dalla formale operatività del medesimo Registro.

25.2 A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di O.N.L.U.S. cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

25.3 L'acronimo E.T.S. potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

F.TO BALLIANA LORIS

F.TO SALVATORE COSTANTINO NOTAIO

DOTT. MICHELE DUFOUR
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

Conegliano, 20/11/2023

Spettabile
Fondazione di Comunità
Sinistra Piave
per la qualità di vita Onlus
via Ortigara 131
31015 Conegliano (TV)

e.p.c.
Egr.Dott. Salvatore Costantino
Notaio in Conegliano (TV)
Via Viale Giosuè Carducci, 24,
31015 Conegliano (TV)

Oggetto: relazione di stima.

Il sottoscritto Michele Dufour, nato a Genova il 07/09/1967 e domiciliato a Conegliano (TV) in Via Cavour 43, codice fiscale DFRMHL67P07D969X, Dottore Commercialista e Revisore legale iscritto al n. 113.286 del Registro dei Revisori, quale Revisore e Sindaco Unico della Fondazione appresso citata, a seguito di incarico specifico della Fondazione di Comunità Sinistra Piave per la qualità di vita Onlus con data 20/11/2023, ai fini dell'iscrizione dell'ente al registro dei Runts, ha proceduto alla stima del patrimonio ex art. art. 22 comma n. 4 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 sulla base di un rendiconto di entrate ed uscite alla data del 30/09/2023 e di ulteriori informazioni e dati ritenuti utili a tale incarico.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Perito

Dichiara

- che il valore del patrimonio della Fondazione di Comunità Sinistra Piave per la qualità di vita Onlus, codice fiscale n. C.F. 91031250268, con sede legale in Conegliano (TV), Via

DOTT. MICHELE DUFOUR
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

Ortigara n. 131, espresso alla data del 31/12/2022, era pari ad euro 194.185,64 (centonovantaquattromilacentottanta-cinque/64) come da bilancio approvato dalla Fondazione;

- che il bilancino (entrate /uscite) della Fondazione del periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2023 consegnato al sottoscritto, indica un disavanzo di periodo di Euro 73.599,83.= (settantatremilacinquecentonovantanove/83), con un saldo di Conto corrente sempre alla stessa data di Euro 114.603,02 (centoquattordicimilaseicentotre/02);

- che il sottoscritto revisore ha raccolto ulteriori informazioni suffragate da documentazione giustificativa, da cui si evince quanto segue:

° il saldo del conto corrente ad oggi della Fondazione è di Euro 114.646,56 (centoquattordicimilaseicentoquarantasei/56);

° i crediti certi per contributi da incassare entro il 31/12/2023 sono i seguenti

- * 30.000 euro da BdM
- * 1.500 euro da Maglificio Innocenti
- * 3.000 euro da Banca FININT
- * 3.000 euro da Savno
- * 3.000 euro Irca-Sipa
- * 5mila circa 5x1000

° in questo periodo è in corso la campagna "Noci": trattasi di raccolta fondi che da bilancio preventivo dovrebbe generare circa Euro 40.000 (quarantamila/00) di avanzo;

si evince anche dal prospetto sintetico riportato in allegato;

tutto ciò verificato, il sottoscritto revisore

Attesta

pertanto, che tale valore non è inferiore al minimo richiesto dall'art. 22 comma n. 4 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017



DOTT. MICHELE DUFOUR
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

di euro 30.000,00.= (trentamila/00). Con quanto sopra
esposto, il sottoscritto ritiene di aver assolto l'incarico
affidatogli in ottemperanza alle disposizioni di Legge ed ai
principi della tecnica professionale.

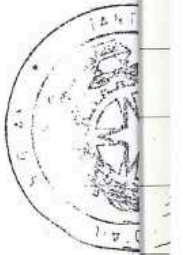
**Prospetto del Patrimonio netto della Fondazione di Comunita'
Sinistra Piave per la qualità di vita Onlus al 20/11/2023**

Capitale Netto	€ 150.000,00
Fondo di gestione della Fondazione al 31/12/2022	€ 44.185,64
Perdita della frazione di esercizio al 30/09/2023	€ -73.599,83
Contributi certi da incassare al 20/11/2023	€ 48.500,00
Avanzo previsto dalla Raccolta fondi dovuto alla Campagna "Noci" 2023	€ 40.000,00
Totale	€ 209.085,81

Il Revisore legale

Dott . Michele Dufour





Repertorio n. 24958

----- VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI PERIZIA -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilaventitré, il giorno ventidue del mese di novembre; -----

----- - 22/11/2023 - -----

in Conegliano, in Viale Giosuè Carducci n. 24; -----

avanti a me dottor Salvatore Costantino, notaio in Conegliano, iscritto al Collegio del Distretto Notarile di Treviso, è presente il Signor: -----

- **DUFOUR dr. MICHELE**, nato a Genova (GE) il giorno 7 settembre 1967, residente a Santa Lucia di Piave (TV), Via Garibaldi, n. 36, codice fiscale DFR MHL 67P07 D969X; -----

che dichiara di essere iscritto al n. 113286 del Registro dei Revisori Legali; --

detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi ha presentato la perizia che precede, chiedendomi di asseverarla con giuramento, ai sensi dell'articolo 1 del R.D.L. 14 luglio 1937 n. 1666. -----

Aderendo alla richiesta, io notaio ammonisco ai sensi di legge il comparente, che presta il giuramento di rito ripetendo la formula "giuro di avere bene e fedelmente proceduto alle operazioni a me affidate e di non avere avuto altro scopo che quello di fare conoscere la verità". -----

Il presente atto viene rilasciato in originale al comparente e viene allegato alla perizia asseverata. -----



E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di
mia fiducia e in parte scritto da me notaio. _____

Da me notaio letto al comparente che lo approva. _____

Consta di fogli uno _____

di cui occupate due _____

facciate sin qui. _____

Michèle L. Fournier

John M. R.



Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e dell'art. 68-ter L.N., che si trasmette ad uso iscrizione nel RUNTS.

Conegliano, 27/11/2023 (ventisette novembre duemilaventitré).